

IL COMMENTO

Nella «nuova» diffamazione un arsenale minaccioso

di **Carlo Melzi d'Eril**
Giulio Enea Vigevani

La normativa sulla **diffamazione** aveva una sua coerenza, pur mostrando qualche ruga. Il legislatore avrebbe, quindi, ben potuto limitarsi a interventi di microchirurgia, ma si è fatto prendere la mano e ha introdotto un'altra normativa ipertrofica.

Già la riforma approvata nel 2013 dalla Camera conteneva - insieme a modifiche auspicate da tempo - interventi pleonastici e una tendenza alla burocratizzazione. Il testo adottato dal Senato il 29 ottobre, accanto ad alcune correzioni opportune, non si è sottratto a tale corsa alla regolamentazione. Ne è scaturito un quadro in molte parti contraddittorio, che non rende meno pericoloso il mestiere del giornalista.

Vanno sottolineati alcuni aspetti. Il legislatore decide finalmente di occuparsi di Internet. Il disegno di fondo è quello, piuttosto grossolano e poco consapevole delle peculiarità della rete, di estendere lo statuto della stampa all'attività giornalistica online. Si prevede, infatti, almeno per le testate telematiche registrate, il medesimo regime in materia di responsabilità del direttore, di rettifica e di sanzioni. Non si stabilisce, però, alcun obbligo di registrazione per le stesse, con il risultato di rendere tali disposizioni facilissimamente eludibili: basta non iscriversi o cancellarsi. Questa equiparazione viene abbandonata quando si tratta di applicare all'informazione in rete le garanzie della stampa. È introdotta la possibilità di sequestrare, prima di una sentenza definitiva, i contenuti online diffamatori o lesivi della riservatezza. Quest'ultimo caso apre a un riconoscimento ampio al diritto all'oblio, che consentirebbe di aggiornare, ma altresì di oscurare le pagine non più attuali, con forte rischio per la ricerca storica.

La rettifica, poi, assume un rilievo centrale nel sistema. La disciplina è estesa a tutti i mezzi, l'interessato sembra più tutelato e, in più, la rettifica a regola d'arte è causa di non punibilità. Così, i responsabili della diffamazione non sono sanzionati in sede penale, ma si può chiedere loro il risarcimento in sede civile. Per la rilevanza data al tema, sorprende che non sia stato limitato l'uso della rettifica ai fatti falsi, consentendola pure per quelli ritenuti dall'interessato anche solo offensivi.

Il legislatore, inoltre, ha eliminato il carcere per la diffamazione, sulle orme della giurisprudenza europea che riteneva intimidatoria la detenzione. A ben vedere, tuttavia, l'insieme di multa per la diffamazione, multa e illecito disciplinare per la mancata rettifica e risarcimento del danno, a cui non viene posto alcun limite, costituisce un arsenale forse ancor più minaccioso per la libera informazione, anche a causa dell'assenza di un efficace freno alle querele temerarie.

Infine, balzano all'occhio alcune disposizioni bizzarre, se non incostituzionali: al direttore, che può essere un pubblicista, è consentito delegare i poteri di controllo (e le responsabilità) solo a un professionista. Ancora, per i "pezzi" non firmati, al direttore di stampa o radiotelevisione è attribuita una responsabilità che sembra proprio oggettiva, inconcepibile nel nostro sistema; disposizione, in quest'ottica stravagante, curiosamente non applicabile alla rete, ove il problema dell'anonimato è più vivo. In ultimo, la diffamazione semplice, magari commessa parlando con un paio di persone, è punita più severamente di quella commessa con la stampa o la televisione. Non ci resta che (piangere o) sperare che dalla Camera venga un intervento non solo notarile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

